

proposta di legge n. 257

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Giorgi, Bugaro, Pieroni, Romagnoli

presentata in data 18 ottobre 2012

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE APERTA

Signori Consiglieri,

dopo l'avvento del World Wide Web in tanti avevano profetizzato che l'e-democracy avrebbe rivoluzionato le democrazie così come l'e-commerce aveva rivoluzionato la prassi degli scambi e gli stili di vita dei consumatori. Ma ciò, finora, non è successo: studenti, organizzazioni no-profit, giornalisti e semplici cittadini che vogliono dare un contributo al funzionamento del proprio governo sono ancora esclusi dal processo decisionale.

Infatti, anche se siamo ormai nel ventunesimo secolo, la gran parte delle amministrazioni occidentali (in cui rientrano quelle delle Regioni italiane) è ancora organizzata secondo modelli tipici dell'era industriale. Con il passare degli anni e l'avvento delle tecnologie non si è assistito ad un'evoluzione dei modelli organizzativi parallelamente al mutamento delle esigenze della società e non è cambiato neanche il rapporto delle amministrazioni con gli individui; gli enti continuano a vederli con diffidenza (quasi come una controparte), tenendoli a distanza e limitando la loro possibilità di azione in recinti ben determinati (il voto, la partecipazione ai procedimenti amministrativi che li riguardano).

E le cose non sono cambiate neanche quando, negli ultimi anni, le amministrazioni hanno introdotto l'uso dell'informatica (e del Web) nei loro processi, conservando però i vecchi modelli organizzativi e schemi burocratici; questo ha impedito di conseguire molti dei vantaggi attesi.

Per questo motivo, nell'ambito dell'E-government (e parallelamente alla diffusione del Web 2.0) si è iniziata a fare strada la dottrina dell'Open Government (letteralmente "Governo Aperto") secondo cui l'amministrazione deve essere trasparente a tutti i livelli e consentire un controllo continuo del proprio operato mediante l'uso delle nuove tecnologie.

In base al senso comune, un'amministrazione è aperta quando i cittadini possono conoscere tutti gli atti, le decisioni e i dati dell'ente; non è un'idea nuova quella di un'amministrazione che intavola una costante discussione con i cittadini in modo da sentire quello che hanno da dire, che prende decisioni basate sulle loro necessità, che persegue la collaborazione con i privati e comunica tutto quello che fa in maniera aperta e trasparente.

Tutto questo, che era già auspicabile per un'amministrazione tradizionale (analogica), diventa oggi possibile grazie all'uso delle tecnologie info-telematiche; soltanto adesso, con il progresso tecnologico rappresentato dal Web 2.0, ciò può essere realizzato efficacemente e con costi sostenibili.

Centralità del cittadino, partecipazione, accesso universale ai dati, uso del web (e in particolari dei dispositivi mobili) sono i tratti distintivi dell'Open Government; questa dottrina rappresenta, inoltre, anche un'occasione storica per riprogettare il modo di operare delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, in particolare per quanto concerne il modo in cui interagiscono e si relazionano con i cittadini.

In sintesi, un'amministrazione che intenda essere davvero aperta deve realizzare un cambiamento su diversi livelli:

- cambio culturale, ponendo al centro il cittadino e non le procedure;
- cambio dei processi, modificando o eliminando i processi che non rispondono alle esigenze dell'utenza;
- cambio dell'organizzazione, abbandonando il modello gerarchico - spesso non orientato all'efficienza - in cui il cittadino subisce passivamente le decisioni assunte dalle istituzioni;
- cambio della forma di relazione con l'utenza, passando dalla logica dei certificati a quella della disintermediazione, dalle code alle comunicazioni on line.

In quest'ottica, l'azione di ogni ente deve essere improntata ai tre seguenti principi:

- a) trasparenza: fornire ai cittadini tutte le informazioni sull'operato dell'amministrazione aiuta a creare fiducia, oltre a infondere nuova linfa al sistema economico;
- b) partecipazione: stimolare la partecipazione dei privati al processo decisionale, in quanto il ricorso all'intelligenza collettiva migliora la qualità delle scelte compiute dalle istituzioni;
- c) collaborazione: rivedere i modelli organizzativi in modo da garantire la costante collaborazione con gli altri enti, le organizzazioni no-profit e i privati, sfruttando al massimo gli strumenti del Web 2.0.

All'interno di questo nuovo paradigma amministrativo, acquista un ruolo strategico la pratica che prende il nome di Open Data e che consiste nel rendere i dati delle agenzie pubbliche accessibili a tutti sul web, in formato aperto, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

La "liberazione" dei dati pubblici risponde a molteplici finalità:

- rendere l'amministrazione trasparente, attraverso la diffusione delle informazioni relative al suo funzionamento (in particolare quelle relative alla spesa pubblica);
- migliorare la qualità della vita dei cittadini (si pensi alla diffusione delle informazioni relative alla criminalità);
- dare impulso all'economia dell'immateriale,

in considerazione del grandissimo valore delle informazioni formate e detenute da istituzioni e amministrazioni.

Per i cittadini sono evidenti i vantaggi di politiche di Open Data: possono usare i dati nelle proprie attività quotidiane, condividerli e ri-distribuirli, incrociarli con altri dati (cosiddetto “mash-up”), contribuire all’aggiornamento dei dati.

L’Open Data è possibile grazie al Web 2.0 che fornisce delle piattaforme interattive per la condivisione dei dati e la collaborazione tra amministrazione e cittadini, differentemente rispetto ai siti non interattivi (i cosiddetti “one way portal”) in cui gli utenti possono visualizzare le informazioni solo passivamente. Tuttora, la maggior parte dei siti web delle amministrazioni tendono ad essere unidirezionali nel fornire informazioni, permettendo ai cittadini di seguire e controllare le spese pubbliche, ma non di assumere un ruolo più attivo. Invece, se vengono attuate delle politiche di Open Data, i cittadini non sono più solo consumatori passivi di informazioni fornite dal Governo, ma partecipano attivamente e vengono messi in condizioni di rielaborare i dati in modo da verificare l’efficienza dell’apparato burocratico e sviluppare servizi e applicazioni più efficacemente rispetto a quanto fanno le stesse istituzioni.

Il principale modo di attuazione di un tale principio è la pubblicazione sul web in un unico sito per tutte le amministrazioni; l’eccessiva parcellizzazione sarebbe deleteria ed impedirebbe a tutti di avere un effettivo accesso alle informazioni del settore pubblico. La prima realizzazione di portale unico di accesso ai dati pubblici (con le modalità fin qui descritte) è stata rappresentata dall’americano “Data.gov”, il cui esempio, all’estero, è stato già seguito da numerosi altre amministrazioni statali e territoriali (in Italia si segnalano: Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana).

Nell’ordinamento giuridico italiano (a differenza di quanto accade in altri Paesi come USA e UK), non esiste una norma generale che imponga di rendere pubblici tutti i dati di cui è in possesso l’ente e, per questo motivo, soltanto alcune amministrazioni stanno iniziando, in via sperimentale, iniziative di questo tipo.

La presente proposta ha l’obiettivo di allargare i diritti di trasparenza, partecipazione e collaborazione, recependo in un testo normativo la dottrina dell’Open Government.

La crisi economica e i tagli alla finanza pubblica, la crescente sfiducia nelle istituzioni inducono a riflettere con maggiore attenzione sull’assetto organizzativo, sul ruolo degli Enti e sul rapporto con i cittadini. Merita di essere ripensa-

to, innanzitutto, il concetto stesso di trasparenza: infatti, le norme vigenti si sono rivelate insufficienti per realizzare l’auspicato e indifferibile controllo sull’operato degli uffici pubblici.

L’intervento normativo che ci si propone di attuare risponde, in primo luogo, all’esigenza di trasformare la trasparenza in effettivo accesso da parte dell’intera collettività a tutte le informazioni pubbliche, secondo il paradigma della libertà di informazione dell’Open Government; conseguenza di questa evoluzione del concetto di trasparenza è la tendenziale pubblicità di tutti i dati e le informazioni concernenti la pubblica amministrazione e i suoi agenti.

Per questo motivo, si rende necessario inserire norme che impongano, in modo incisivo e stringente da parte delle pubbliche amministrazioni la pubblicità di tutte le informazioni del settore pubblico, prevedendo delle vere e proprie sanzioni per i soggetti inadempienti; disposizioni di questo tipo hanno lo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione).

L’obiettivo di questa proposta è ancora più ambizioso: la pubblicazione dei dati e delle informazioni del settore pubblico può avere un ruolo chiave anche nel fornire un impulso al sistema economico. La crisi economica globale che stiamo attraversando induce a riflettere con maggiore attenzione sul modello amministrativo, specie per le amministrazioni regionali e locali, il cui ruolo è divenuto di cruciale importanza con la progressiva attuazione della riforma introdotta con la legge costituzionale 3/2001; in questo contesto, rendere accessibili e riutilizzabili i dati pubblici, significa anche creare condizioni propizie per lo sviluppo di servizi.

Le informazioni del settore pubblico, infatti, sono un’importante materia prima per i prodotti e i servizi basati su contenuti digitali; esse diventano una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo dei servizi fruibili mediante dispositivi mobili. Pertanto, più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico possono, tra l’altro, consentire alle imprese di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

Nel corso degli ultimi anni vi sono stati numerosi interventi normativi che, pur andando nella direzione di agevolare la circolazione dei dati pubblici, non l’hanno imposta, lasciandola alla discrezionalità di ogni singolo ente (a livello comunitario si ricorda la Dir. n. 2003/98/CE recepita con il d.lgs. 36/2006 e la Dir. n. 2007/7/CE recepita con il d.lgs. 32/2010; a livello nazionale si segnala il d.lgs. 82/2005). La presente propo-

sta si inserisce in questo contesto normativo e, imponendo alle amministrazioni l'accessibilità via web di tutti i dati pubblici, ne può essere considerata quasi il compimento.

La presente proposta di legge è particolarmente innovativa in quanto segna il mutamento da un regime di trasparenza basato sull'interesse qualificato alla conoscenza degli atti ad un sistema in cui ogni cittadino può richiedere la pubblicazione degli atti e documenti che non siano ancora pubblicati, a meno che non sussistano ragioni (ad es. di riservatezza) che lo impediscano.

L'innalzamento del livello di trasparenza è strumentale all'effettivo coinvolgimento di cittadini e stakeholders nel processo decisionale, attraverso gli strumenti delle consultazioni e petizioni telematiche.

La proposta è articolata in 11 articoli; di seguito, si illustrano nel dettaglio i tratti principali delle disposizioni di cui alla presente proposta.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge.

Per aumentare la responsabilità del governo, promuovere una partecipazione informata dei cittadini e creare nuove opportunità economiche, l'amministrazione regionale sarà obbligata a rendere disponibili su internet tutti i dati pubblici in suo possesso in formato aperto. Si tratta di dati raccolti a spese della collettività, che riguardano attività finanziate con le tasse, ma sono stati finora inaccessibili al comune cittadino.

Si tratta di un rilevante contributo di modernizzazione ed innovazione che, recependo le migliori esperienze a livello internazionale (in particolare quella statunitense), offre ai cittadini un ulteriore strumento di controllo e al sistema economico una nuova opportunità di sviluppo.

Per assicurare il pieno rispetto della legge, l'amministrazione regionale dovrà porre in essere un'adeguata attività di programmazione tesa a garantire la piena accessibilità ai dati pubblici, tenendo conto, tra le altre, delle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.

Nella logica dell'Open Government, la trasparenza di atti, documenti e dati della pubblica amministrazione è strumentale ad assicurare una partecipazione informata dei cittadini alle scelte della Regione. Chi è chiamato a dare l'indirizzo politico ed a decidere nella pubblica amministrazione grazie al consenso elettorale, molto spesso avverte tra la cittadinanza un clima di sfiducia e non riesce a percepire il livello e la qualità del consenso sulle scelte che deve compiere.

Risulta quindi necessario, nella prospettiva

del miglioramento dei rapporti fra cittadini ed istituzioni, creare dei canali di mediazione tra politica, istituzioni e società. Molte società del mondo contemporaneo si stanno muovendo in tal senso ed è pertanto doveroso premettere che, con la presente proposta di legge, anche la Regione Marche intende promuovere strumenti ed iniziative per favorire forme di partecipazione civica che consentano un costante ed importante dialogo con la propria comunità.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento.

La soluzione scelta è quella di estendere quanto più possibile l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge: non solo alle amministrazioni regionali, ma anche, attraverso meccanismi di premialità, a tutti quei soggetti (anche formalmente di diritto privato) che siano controllati dalle pubbliche amministrazioni regionali o che siano concessionari di pubblici servizi regionali e locali.

Le ragioni sono evidenti:

- consentire un controllo diffuso nei confronti di tutti i soggetti che esercitano attività amministrativa ed erogano servizi pubblici;
- garantire l'accesso e il riutilizzo di tutte le informazioni che sono state formate con denaro pubblico sul territorio regionale;
- creare un vero e proprio sistema regionale di Open Government.

L'articolo 3 determina le modalità con cui i dati pubblici vengono resi disponibili.

Nella Regione Marche, il settore pubblico raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività: ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, ambientale.

Tali dati devono essere pubblicati mediante un apposito sito, realizzato e gestito dalla Regione Marche, che sarà popolato con i dati forniti (con cadenza mensile) dai soggetti tenuti all'applicazione della presente legge.

Tale previsione normativa, recepisce le più innovative esperienze mondiali di Open Data come quelle del Governo Usa (<http://www.whitehouse.gov/open>), del Comune di Londra (<http://data.london.gov.uk/>) e di quello di San Francisco (<http://datasf.org/>); tutti questi enti hanno messo a disposizione su Internet tutti i propri dati in almeno un formato aperto.

Tutti i dati formati o, comunque, trattati da una pubblica amministrazione dovranno essere pubblicati con le seguenti caratteristiche:

- a) completi: dovranno essere accessibili tutti i dati, eccetto quelli che sono soggetti a valide restrizioni di riservatezza e sicurezza;

- b) primari: i dati saranno raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o modificate;
- c) tempestivi: i dati sono resi pubblici tanto velocemente quanto è necessario per preservarne il valore.
- d) accessibili: i dati saranno disponibili al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi;
- e) leggibili dai computer: i dati saranno strutturati per consentire di essere processati in modo automatico;
- f) non discriminatori: i dati saranno disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione;
- g) non proprietari: i dati saranno disponibili in un formato sul quale nessuna entità ha esclusivo controllo;
- h) liberi: l'uso e il riuso dei dati non dovrà essere soggetto ad alcuna restrizione derivante da copyright o brevetto.

I soggetti tenuti all'applicazione della presente legge ai sensi dell'articolo 2 si dotano di un piano per il riutilizzo dei propri dati. Il piano per il riutilizzo deve contenere per ciascun insieme di dati pubblici l'indicazione temporale della messa a disposizione ed è reso pubblico mediante la rete Internet; i soggetti di cui all'articolo 2 devono altresì garantire l'aggiornamento degli insiemi di dati.

Nell'attuazione della presente legge, le amministrazioni dovranno rispettare la normativa in materia di riservatezza dei dati personali, di digitalizzazione dell'attività amministrativa e di accesso ai documenti amministrativi; è espressamente previsto che non debbano essere pubblicati i dati su cui terzi detengano diritti di proprietà intellettuale o industriale e i dati indicati dall'articolo 24 della legge 241/1990.

L'articolo 4 prevede un generale principio di riutilizzabilità dei dati del settore pubblico regionale. Per facilitare il riutilizzo è previsto che, fatti salvi alcuni casi tassativi in cui non sia possibile o opportuno, le licenze con cui i dati sono resi disponibili debbano prevedere la gratuità del riutilizzo, senza alcuna restrizione relativa a possibili riusi per fini commerciali e lucrativi. Tale disposizione ha la finalità di consentire che le informazioni pubbliche vengano utilizzate come materia prima per lo sviluppo di beni e servizi basati su contenuti digitali. La mancata o incompleta pubblicazione legittima i cittadini a richiedere la pubblicazione sul sito web della Regione mediante la proposizione di un reclamo per la proposizione del quale non sarà necessario dettagliare alcun tipo di interesse: tale disposizione introduce a livello regionale una previsione simile al FOIA (Freedom of Information Act), legge

vigente in numerosi Paesi, per cui tutti i dati e documenti della pubblica amministrazioni sono, per definizione, pubblici e chiunque può chiedere di conoscerli.

Il comma 3 elenca, a titolo esemplificativo, alcune azioni che possono essere poste in essere dall'amministrazione regionale nell'ottica di incentivare il riutilizzo dei dati pubblici.

L'articolo 5 detta disposizioni per assicurare l'effettiva attuazione delle norme contenute nella presente legge.

Si è inteso individuare nel dirigente la figura responsabile dell'adempimento delle incombenze previste, ai sensi del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 150/2009.

Al fine di verificare il monitoraggio dell'attuazione della legge, il comma 2 prevede che annualmente il Presidente della Giunta regionale (o Assessore suo delegato) riferiscono al Consiglio regionale. Sempre a cura del Presidente della Giunta, sarà pubblicato un rapporto dettagliato riguardante il livello di applicazione della normativa per ciascun Ente; per garantirne la massima visibilità, è previsto che tale rapporto sia pubblicato nella home page del sito della Regione.

L'articolo 6 contiene modifiche alla l.r. 34/1988 in materia di rimborsi ai gruppi consiliari. In particolare, è prevista la totale pubblicità dei documenti di rendicontazione (bilanci, resoconti, fatture, ricevute, ecc.) attraverso la pubblicazione periodica sul sito del Consiglio regionale. La mancata e/o incompleta pubblicazione determina l'immediata sospensione dei contributi.

La rete, infatti, consente oggi con grande semplicità alle persone di esercitare un reale controllo sull'operato dei partiti per quello che riguarda la gestione dei fondi (pubblici e privati) ad essi destinati. I meccanismi di supervisione e monitoraggio permettono alla "folla" di esercitare un vero e proprio controllo in grado di limitare condotte che si concretino nell'uso di soldi pubblici per finalità diverse da quelle per i quali sono destinati.

Con l'articolo 7 si apre il Capo II della proposta di legge, contenente le disposizioni in materia di partecipazione e collaborazione dei cittadini.

Tale partecipazione può avvenire attraverso innanzitutto l'informazione/comunicazione tramite la quale il Consiglio regionale informa, comunica, rende edotti i cittadini delle scelte, eventi importanti e quant'altro utile alla comunità attraverso gli strumenti propri dell'Open Government:

- a) il recepimento/ascolto, fase in cui vengono recepite proposte da parte dei cittadini che poi verranno considerate, valutate ed eventualmente rimodulate dal Consiglio regionale

con l'obiettivo di determinare un rilevante impatto sul territorio;

- b) la fase della collaborazione; coinvolgimento attivo, finalizzata all'attuazione di decisioni condivise tra amministrazione e cittadinanza attraverso l'espletamento di atti e processi gestionali.

Lo strumento utilizzato per tale permanente consultazione è una piattaforma telematica realizzata a cura del Consiglio regionale. Al fine di rendere effettiva tale consultazione, è svolta nell'ambito delle competenze dell'Ombudsman regionale.

L'articolo 8 prevede uno strumento di democrazia diretta telematica: quello delle proposte di legge e delle petizioni. Attraverso un apposito sito internet, gli elettori della regione Marche, in misura non inferiore a cinquemila, potranno presentare proposte di legge, che, ove non violino norme vigenti, saranno accessibili a tutti.

Per quanto riguarda le petizioni, le cittadine, i cittadini e i residenti nella regione, gli enti e le associazioni possono inviarle al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Si prevede al secondo comma che sarà il regolamento interno del Consiglio regionale a disciplinare le modalità per il loro esame.

L'articolo 9 contiene modifiche alla l.r. 17/2003 in materia di pubblicazione degli atti normativi ed amministrativi sul Bollettino ufficiale della Regione Marche.

In particolare, è prevista la piena gratuità della versione telematica del BUR e la sua completa ufficialità ad ogni effetto di legge.

L'articolo 10 delega la Giunta regionale all'adozione degli atti organizzativi necessari per garantire una piena attuazione della legge.

Nei regolamenti attuativi, in particolare, saranno presi in considerazione gli aspetti amministrativi mediante la predisposizione degli atti organizzativi necessari; dovranno altresì essere adottate delle linee guida che, nell'ottica di ottenere uniformità di modalità applicative, forniscano a tutti i destinatari della legge utili indicazioni sugli aspetti tecnici e giuridici.

L'articolo 11 incarica la Giunta e il Consiglio regionale di predisporre un piano di formazione per i dipendenti sulle materie oggetto della presente legge. L'articolo 12 detta disposizioni in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione con la presente legge:

- a) favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni regionali in un contesto di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'azione amministrativa, nonché di tutti i dati formati, prodotti e raccolti dalle amministrazioni;
- b) promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, favorendo al contempo lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
- c) promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo il diritto alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena accessibilità ai dati pubblici, assicurando sempre la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori. Nel rispetto della normativa statale in materia di digitalizzazione dell'azione amministrativa, le Pubbliche Amministrazioni perseguono la finalità di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

3. La Regione adotta tutte le più opportune azioni idonee ad incentivare la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche regionali, stabilendo procedure e criteri per rendere effettiva tale collaborazione. In particolare, i cittadini hanno il diritto di promuovere petizioni agli organi regionali, per richiederne l'intervento e perseguire i seguenti obiettivi:

- a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrandola con strumenti di democrazia partecipativa;
- b) rafforzare, attraverso la partecipazione dei cittadini, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- c) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
- d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
- e) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

- f) sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali e regionale.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica:

- a) alla Regione e agli enti da essa dipendenti;
- b) alle società a totale o prevalente partecipazione della Regione e agli altri organismi, comunque denominati, controllati dalla Regione;
- e) alle aziende sanitarie e agli enti del Servizio sanitario regionale.

2. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, nonché di promuovere un coordinamento normativo e funzionale nel territorio regionale, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico diversi dai soggetti di cui al comma 1, nonché con le biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale. A tal fine, la Regione può subordinare l'erogazione di finanziamenti, contributi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici al raggiungimento di determinati obiettivi in materia di trasparenza e pubblicazione di dati e documenti.

Capo I Trasparenza

Art. 3

(Dati aperti)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge devono rendere gratuitamente disponibili ed accessibili i dati formati, o comunque trattati, in modalità digitale e in almeno un formato aperto. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente; un elenco di formati aperti utilizzabili è contenuto nelle regole di attuazione emanate ai sensi dell'articolo 10 della presente legge. I dati dovranno altresì essere:

- a) completi;
- b) primari;
- c) tempestivi;
- d) accessibili;
- e) leggibili dai computer;
- f) non discriminatori;

- g) non proprietari;
- h) liberi.

2. La pubblicazione dovrà essere effettuata, a cura della Regione Marche, in un apposito sito internet che dovrà essere realizzato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 10 della presente legge. Gli enti interessati sono tenuti a fornire alla Regione i dati di cui al comma 1, con cadenza mensile; in sede di prima applicazione, ciascun ente dovrà fornire almeno tre classi di dati tra cui il bilancio. I soggetti tenuti al rispetto della presente legge dovranno redigere un elenco dei dati da pubblicare nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza, valutazione e merito da adottare ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 150/2009.

3. Le modalità con cui le amministrazioni provvedono a tale pubblicazione devono essere comunque rispettose:

- a) della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- b) della normativa in materia di diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633;
- c) della disciplina in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- d) delle disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- e) della normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- f) delle disposizioni in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le seguenti categorie di dati:

- a) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 241/1990;
- b) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 633/1941, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 30/2005.

Art. 4

(Accesso e riutilizzo dei dati pubblici)

1. Tutti i cittadini e le imprese hanno diritto ad accedere e riutilizzare i dati pubblici di cui al precedente articolo.

2. Ad eccezione dei casi tassativamente previsti dalle regole emanate ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, le licenze con cui i dati vengono resi disponibili devono sempre consen-

tire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e lucrativi. La Regione assicura l'effettiva disponibilità tramite la rete internet e riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici. I provvedimenti di cui all'articolo 10 individuano le modalità per le richieste di messa a disposizione tramite la rete Internet e di riutilizzo di dati e documenti pubblici, le modalità di reclamo e assicurano che i reclami siano verificati ed evasi entro trenta giorni dal ricevimento, salvo motivate proroghe, secondo i criteri individuati dagli stessi provvedimenti di attuazione.

3. Al fine di agevolare lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, la Regione sostiene e promuove, nel rispetto delle regole della concorrenza, la crescita imprenditoriale e la competitività dell'industria regionale sui mercati nazionali e internazionali, attuando in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:

- a) utilizzo di fondi di garanzia a sostegno di investimenti per l'ammodernamento tecnologico ovvero per singoli progetti di ricerca e sviluppo legati al riutilizzo; elaborazione e interscambio delle informazioni e dei dati pubblici;
- b) concessione di finanziamenti e/o contributi per la realizzazione di programmi e procedure informatici anche per dispositivi mobili, legati al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici;
- c) concessione di finanziamenti e/o contributi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o commerciali, anche giovanili, legate all'uso delle tecnologie e al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici;
- d) creazione di uno spazio web accessibile anche in via mobile per la promozione in qualsiasi forma, nazionale e internazionale, dei prodotti tecnologici innovativi legati al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici;
- e) concessione di finanziamenti e/o contributi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o commerciali, anche giovanili, legate all'uso delle tecnologie e al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici.

Art. 5

(Responsabilità e monitoraggio)

1. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La

mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

2. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge; a tal fine, viene redatto un rapporto annuale che viene pubblicato nella pagina iniziale del sito istituzionale della Regione Marche.

Art. 6

(Rendicontazione e pubblicità delle spese dei gruppi consiliari)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) sono sostituiti dai seguenti:

“2. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere, entro il terzo giorno di ogni mese, una relazione contenente la rendicontazione delle entrate e delle spese relative al mese precedente, secondo il modello definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed in conformità alle direttive dallo stesso impartite. I documenti contenenti la rendicontazione, unitamente ai documenti contabili giustificativi delle spese vengono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

3. La mancata presentazione della documentazione nei termini di cui al comma 2 comporta la sospensione dall'erogazione dei contributi.”

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla modifica dei regolamenti vigenti in modo da attuare le disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Partecipazione e collaborazione

Art. 7

(Consultazioni pubbliche e Garante della partecipazione)

1. La Regione realizza un sito dedicato alla consultazione di cittadini e imprese sulle proposte di legge all'esame del Consiglio regionale. La piattaforma di consultazione pubblica telematica potrà essere utilizzata allo scopo di raccogliere i contributi dei cittadini su temi di interesse per la politica regionale. Le modalità con cui devono svolgersi le consultazioni pubbliche telematiche sono definite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale, previo parere dell'Autorità per la garanzia e promozione della par-

tecipazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Garante, viene individuata nell'ambito delle competenze dell'Ombudsman regionale. Il Garante verifica che per ogni proposta di legge presentata presso il Consiglio regionale delle Marche venga esperita apposita consultazione pubblica. Inoltre, per gli interventi con rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica, l'Autorità può organizzare consultazioni pubbliche anche indipendentemente dalla presentazione di apposita proposta di legge.

Art. 8

(Petizioni e proposte di legge)

1. Il Consiglio regionale realizza una piattaforma telematica, raggiungibile attraverso il proprio sito web, attraverso il quale tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità; il Consiglio regionale, nei trenta giorni successivi, esamina le petizioni secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno.

2. Le proposte di legge possono essere presentate dagli elettori della regione in numero non inferiore a cinquemila, attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1.

Art. 9

(Bollettino ufficiale regionale)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi) è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individua i soggetti ai quali il BUR, nella sua versione cartacea, è inviato gratuitamente, il numero di copie riservato a ciascun destinatario e le condizioni cui è eventualmente soggetta la distribuzione gratuita.”

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 17/2003 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La consultazione della versione telematica del BUR è libera e gratuita.”

3. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 17/2003 è sostituito dal seguente:

“3. I testi contenuti nel BUR, diffuso per via telematica, hanno carattere di ufficialità, salvo

che non sia espressamente previsto diversamente da norme statali e regionali.”.

Capo III **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 10

(Regolamenti di attuazione)

1. La Giunta regionale attua la presente legge con uno o più regolamenti da emanarsi entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:

- a) le modalità di pubblicazione dei dati e tenuta del portale regionale di accesso ai dati;
- b) le licenze con cui pubblicare i dati, nonché i casi tassativi in cui la pubblicazione dei dati non è gratuita;
- c) il procedimento di reclamo di cui all'articolo 4, comma 2;
- d) le modalità di funzionamento dei siti di cui agli articoli 7 e 8;
- e) le funzioni dell'Autorità per la garanzia e promozione della partecipazione.

Art. 11

(Formazione del personale regionale)

1. La Giunta e il Consiglio regionale programmano corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale finalizzati alla conoscenza digitale e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per il rispetto della presente legge.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.